

Ordinanza n. 3/2024

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI SALERNO PONTECAGNANO

Il Direttore Territoriale Campania

- VISTO Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
- VISTA la l. 5 febbraio 1992 n. 104, recante ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

- VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 570, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
- VISTA l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali";
- VISTA la Concessione ex art. 704 disciplinata dalla convenzione stipulata in data 22 febbraio 2013 tra l'ENAC e la Società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A.- registro contratti ENAC prot. n. 01/2013 del 22/02/2013 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Salerno Pontecagnano, e dall'Atto Aggiuntivo alla predetta convenzione, stipulato tra ENAC e Gesac Spa in data 13.05.2019 prot. n. 53905/DG, entrambi resi esecutivi per effetto del decreto interministeriale n.239 del 16.06.2019;

- VISTO** il "Protocollo di Intesa per la gestione dei servizi di Polizia Locale nell'ambito della viabilità ordinaria del sedime aeroportuale nel territorio del Comune di Bellizzi (SA)" sottoscritta in data 10/07/2024 tra ENAC, Comune di Bellizzi e GE.S.A.C.;
- CONSIDERATO** che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- CONSIDERATA** la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
- TENUTO CONTO** che Gesac Spa è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO** che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

- TENUTO CONTO** che alla Direzione Territoriale Campania (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Salerno (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- CONSIDERATO** che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
- VISTA** la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 06/2020, avente ad oggetto la "Disciplina della circolazione sull'aeroporto Salerno", con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché il Comune di Bellizzi ed il Comando di Polizia Locale,

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

4. Tutti i veicoli:
 - lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
 - lasciati in sosta oltre i limiti di tempo;
 - lasciati in sosta negli stalli dedicati ad altre categorie di utenti senza il prescritto contrassegno;
 - che violano il regolamento per l'utilizzo di detti spazi, predisposto dal Gestore aeroportuale ed affisso all'ingresso dell'area;

laddove sussistano motivi di sicurezza (safety e security) e/o emergenza aeroportuale potranno essere rimossi a spese degli interessati, per mezzo del servizio di rimozione del Comune di Bellizzi e trasportati in apposito deposito gestito dalla Polizia Municipale del Comune di Bellizzi.

Art. 3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.

2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".

3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.

Art. 4

Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare ed illuminare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare esclusivamente i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione verso i parcheggi.

Art. 5

Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo, e, in ogni caso, non superiore al limite massimo di 30 km/h.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 13 della presente Ordinanza.

Art.6

Viabilità esterna Aerostazione

1. Nella viabilità ovvero nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, così come definite all'Art.1 del presente Ordinanza e nella planimetria allegata, sono presenti stalli auto e bus evidenziati con colorazione gialla o blu.
2. Negli stalli di colorazione gialla ubicati lungo la viabilità, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi, la sosta/fermata è consentita con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti giorni.

Gli stalli a colorazione gialla sono riservati alle seguenti categorie di utenti e con le relative modalità:

- Disabili: la sosta è gratuita ed è consentita mediante l'esposizione del relativo contrassegno;
- Enti di stato, Gestore, fornitori, sub-concessionari come indicato dalla relativa segnaletica verticale: la sosta in questa tipologia di veicoli è consentita solo nei relativi stalli.

Negli stalli di colorazione blu è consentita, con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, la sosta a pagamento a mezzo parcometri.

La sosta negli stalli di colorazione blu è consentita per il tempo/tariffa indicati nell'apposita segnaletica verticale collocata in prossimità degli stessi e/o sulle schermate dei parcometri.

3. È necessario esporre lo scontrino di pagamento del parcometro, o la vetrofania operatore, in maniera visibile sul cruscotto dell'autoveicolo.

4. Tutti i veicoli:
 - lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
 - lasciati in sosta oltre i limiti di tempo ovvero senza il prescritto tagliando;
 - lasciati in sosta negli stalli dedicati ai disabili, agli Enti di Stato, al Gestore, a fornitori e sub-fornitori;potranno essere rimossi a spese degli interessati secondo le modalità di cui al Art. 2, co. 4.
5. L'area adiacente l'aerostazione è denominata corsia di accosto all'aerostazione. Tale area deve essere mantenuta libera, fatta eccezione per i casi riportati negli articoli successivi.

Art. 7

Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Gli stalli del parcheggio passeggeri con parcometro sono delimitati da strisce blu ed ubicati lungo la viabilità aeroportuale, i corrispettivi della sosta vengono esposti sul display dei parcometri stesso appositamente installato in prossimità dell'area di sosta a cura del Gestore. Lo scontrino di pagamento del parcometro, o la vetrofanìa operatore, deve essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo.
3. È consentita la sosta gratuita agli accompagnatori in tutti gli stalli delimitati da strisce blu, in conformità con quanto disposto dalla disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, per un massimo di 15 minuti.

4. L'area sub-concessa dal Gestore con destinazione d'uso del servizio aeroportuale *Rental Car* è individuata da stalli di colore blu, opportunamente identificati mediante segnaletica verticale ed orizzontale, presenti nella zona prossima all'ingresso del parcheggio operatori aeroportuali.
5. Le auto in sosta dovranno esporre un tagliando identificativo del sub-concessionario. È vietata la sosta sugli stalli di cui al comma precedente ad auto non dedicate dal sub concessionario al servizio aeroportuale *Rental Car*.
6. Per lo scarico e carico delle forniture aeroportuali è presente uno stallo di colore giallo in prossimità dell'aerostazione.
7. I veicoli dei fornitori delle attività commerciali ubicate in aeroporto e del Gestore dovranno sostare presso lo stallo di cui al comma 6, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei materiali.
8. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale Campania per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
9. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale Campania.
10. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.

11. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegare, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 16 della presente Ordinanza.

Art. 8

Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 6, co. 2, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, la quale provvede a realizzarle e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
2. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
3. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
4. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

Art. 9

Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 6, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi all'acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto, <https://www.aeroportosalerno.it/info-parcheggi>.
3. Per i "parcheggi operatori" i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) e le modalità di accesso, pagamento nonché il regolamento sono stabiliti nei rispettivi contratti.
4. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.

Art. 10

Servizio Taxi

1. I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Salerno Costa D'Amalfi per effettuare il servizio taxi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

2. In relazione al servizio di prelievo e la discesa dei passeggeri in arrivo, i taxi con licenza dei Comuni della provincia di Salerno autorizzati potranno utilizzare, gli stalli identificati da un numero progressivo, presenti in prossimità dell'aerostazione passeggeri e individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi.
3. Come indicato nell'Art. 9 comma 1, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Gestore.
4. In relazione al servizio di discesa dei passeggeri in partenza i taxi con licenza dei Comuni della provincia di Salerno autorizzati dovranno fermarsi presso la corsia di accosto all'aerostazione esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.
5. In relazione al servizio di salita dei passeggeri in arrivo i taxi con licenza dei Comuni della provincia di Salerno autorizzati dovranno sostare presso gli stalli presenti in prossimità dell'aerostazione passeggeri, impegnando il primo stallo libero con numero progressivo minore. Il numero progressivo degli stalli rappresenta l'ordine di prelievo dei passeggeri in arrivo.
6. Taxi in attesa per l'accosto agli stalli di cui al comma 5 potranno sostare presso gli stalli utenti per un massimo di 20 minuti, attestabile attraverso disco orario esposto sul cruscotto dell'autoveicolo.
7. La presente disciplina si applica anche ai radio taxi che eventualmente sostino sugli stalli riservati agli NCC.
8. È demandato al Comando della Polizia Locale del Comune di Bellizzi il controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

Art. 11

Bus e Servizi Navette

1. I soggetti e i veicoli operanti sullo scalo aeroportuale di Salerno Costa D'Amalfi per effettuare il servizio di trasporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
2. L'area dedicata alla discesa/salita degli utenti di bus/navette/shuttle è individuata da stalli di colore giallo presenti nella corsia di accosto dell'aerostazione.
3. I Bus/navette/shuttle si dovranno fermare sugli stalli presenti nella corsia di accosto all'aerostazione esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa/salita dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.
4. I Bus/navette/shuttle in sosta, per la salita degli utenti, presso l'area di attesa adiacente al parcheggio operatori, dovranno esporre in maniera visibile sul cruscotto del veicolo il disco orario. Il tempo massimo della sosta è di 60 minuti.
5. Come indicato nell'Art. 9 comma 1, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Gestore.

Art. 12

Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, incolumità pubblica, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale Campania, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale Campania per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 13

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada).

3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 14

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 15

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 16

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del giorno 11 luglio 2024.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Salerno, li 10.07.2024

Il Direttore
Marfisi

